

Vendita diretta, le istruzioni Inps per chi commercializza prodotti extraziendali

Le aziende agricole che svolgono accanto all'attività produttiva quella di commercializzazione di prodotti propri, ma anche acquistati da altri imprenditori agricoli e che rispettano i requisiti previsti dalla legge di Bilancio 2019, che ha ampliato il campo d'azione della commercializzazione definita dalla Legge d'orientamento, continuano ad essere assoggettati alla contribuzione agricola unificata. Lo precisa la circolare 76 dell'Inps che fornisce le istruzioni per la compilazione della Denuncia aziendale. In particolare precisa che vanno compilati i quadri F, G, H , poiché la vendita deve essere svolta dagli agricoltori che esercitano come attività principale quella della produzione agricola. Per quanto riguarda il campo relativo al fabbisogno aziendale, nel quadro E del modello D.A., l'Inps evidenzia che nella quantificazione delle giornate lavorative previste vanno indicate quelle occorrenti per la coltivazione e l'allevamento e non sono ricomprese quelle relative all'attività di vendita al dettaglio. Che vanno inserite nel campo "NOTE" del modello D.A. La circolare Inps ricorda che l'articolo 1 comma 700 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 che ha dato il via libera alla vendita diretta anche di prodotti agricoli non realizzati dalla propria azienda, ma da terzi ha posto però due condizioni: che i prodotti destinati alla rivendita al dettaglio siano direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli e che il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalla propria azienda sia prevalente rispetto al fatturato del totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli. La prevalenza va riferita al fatturato e non alle quantità. Solo se si rispettano tali requisiti non cambia il trattamento previdenziale.